

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DORIGO, RUSSO SPENA, BACCIARDI, LUCIO MAGRI, CAPRILI,
MUZIO, CARCARINO, CRUCIANELLI, GUERRA, MARINO**

Norme per la pianificazione delle spese della difesa

Presentata il 6 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra tutti i Ministeri, il Ministro della difesa è certamente quello che spende per l'acquisto di beni e servizi la massa in assoluto più consistente di stanziamenti di tutto il settore statale. Si tratta di una somma che negli ultimi anni si è assestata attorno agli 11 mila miliardi di lire e che tende a crescere nonostante la riduzione, in atto e progettata, delle forze e degli armamenti.

Anche nella spesa il dicastero della difesa esprime dunque una sua specificità che, associata alla speciale attenzione che deve essere posta alle scelte in materia di sicurezza nazionale per le implicazioni interne ed internazionali, obbliga il legislatore ad individuare procedure affatto peculiari per il controllo degli stanziamenti a fini militari.

Così, almeno, dovrebbe essere anche per compensare in qualche modo la mancanza di trasparenza che è propria e conaturata alla funzione « difesa ».

In altre parole non vi sono momenti in cui la funzione difesa si mette in relazione con la generalità dei cittadini, come invece fanno altri « servizi » quali la sanità, le poste, le ferrovie, la pubblica istruzione.

Sono queste — in sintesi estrema — le ragioni che impongono un sistema di controlli diverso da quello applicato agli altri comparti statali.

Sarebbe però un errore ritenere che una maggiore incisività del controllo parlamentare sulla spesa militare si traduca in una penalizzazione della funzione difesa, oppure che possa significare una sorta di sfiducia « originaria » verso chi questa spesa gestisce.

Tutt'altro. Un maggiore e più efficace controllo parlamentare si traduce in un diverso e più penetrante coinvolgimento del legislatore nelle problematiche della difesa e, in ultima analisi, in una maggiore assunzione di responsabilità complessiva del Paese.

Da un altro punto di vista la Difesa quasi storicamente « soffre » di una sostanziale tripartizione che ha ridotto la funzione programmatoria e regolatrice del vertice quasi soltanto ad una presa d'atto notarile. Ciò si è tradotto di fatto — come testimoniano da anni le relazioni della Corte dei conti sul rendiconto dello Stato — in una rigidità della struttura del bilancio ed in una quasi totale assenza di un'efficace programmazione a medio e lungo termine.

Basti pensare alla vicenda del cosiddetto Nuovo modello di difesa (NMD), presentato dall'allora Ministro, on. Rognoni, nel 1991 dopo una gestazione durata anni e rivelatasi tuttavia inutile a produrre un documento programmatorio credibile essendo stato smentito dal suo successore, il Ministro Andò, e poi dal Ministro Fabbri, che ha espresso idee ancora diverse da entrambi i suoi predecessori. Per non parlare delle polemiche che i capi di stato maggiore aprono periodicamente nei confronti del Ministro della difesa per esprimere dissenso sulle scelte *in itinere*.

Il tormentato e per certi versi paradossale percorso del NMD è indicativo di una confusione di ruoli e di un'assenza di metodo preoccupante per la delicatezza della materia, in relazione alla enorme massa di investimenti gestita dalla Difesa.

Nel passato si era lamentata l'eccessiva farraginosità delle procedure di approvvigionamento dei materiali della Difesa. Su questo presupposto si è sempre giustificata l'immensa massa di residui passivi che l'Amministrazione della difesa produce ogni anno.

La Difesa, in realtà, gode già dalla metà degli anni settanta di una semplificazione delle procedure di approvvigionamento approvata contestualmente alle tre leggi cosiddette « promozionali », la n. 57

del 1975 per la Marina, la n. 38 e la n. 372 del 1977, rispettivamente per l'Aeronautica e l'Esercito.

Una successiva — e più consistente — semplificazione è venuta con la legge n. 436 del 1988 che introdusse il « parere » parlamentare sui programmi di acquisizione della difesa finanziati con il bilancio ordinario.

Uno degli obiettivi della legge n. 436 del 1988 — quello del controllo — è tuttavia sostanzialmente fallito per l'inadeguatezza degli strumenti parlamentari previsti da quella legge.

Da un lato, vengono infatti sottoposte alle Commissioni parlamentari richieste di pareri così scarne in termini di documentazione e così scarsamente motivate da non consentire ai parlamentari di farsi un'opinione compiuta dei programmi sottoposti alla loro attenzione: un problema solo teoricamente superabile per la nota e organica carenza di strumenti di analisi propri a disposizione del Parlamento e non certo ovviabile con la richiesta di documentazione aggiuntiva al Ministero, che risponde sistematicamente in ritardo ed in modo reticente alle domande di singoli parlamentari o della stessa Commissione.

Dall'altro — con pochissime eccezioni — le richieste di parere concernono programmi giunti ad una fase così avanzata di realizzazione che un eventuale parere contrario delle Commissioni diventa di fatto impossibile e la funzione parlamentare puramente notarile. Citiamo — tanto per fare un esempio — il programma "Ariete" sottoposto al parere parlamentare dopo che erano già stati spesi almeno 90 miliardi di lire per la ricerca e lo sviluppo di un mezzo ritenuto insufficiente dagli stessi stati maggiori ma che si produrrà probabilmente solo perché l'alternativa è il collasso dell'industria costruttrice.

Anche l'informazione, che avrebbe dovuto ricevere un impulso sostanziale con l'attuazione della legge n. 436 del 1988, di fatto si è ulteriormente ridotta. Per effetto di quella legge, infatti, le attività dei Comitati previsti dalle leggi promozionali ma che esprimono pareri anche su pro-

grammi finanziati col bilancio ordinario, non vengono più presentate in allegato allo stato di previsione della spesa. Le relazioni sui programmi di rinnovamento e manutenzione previste dalla medesima legge n.436 del 1988 si riducono a generici elenchi, in particolare per l'Aeronautica, che si distingue per la reticenza e la bassa qualità dell'informazione fornita al Parlamento. Segno che il Ministro non è stato capace di imporre un comportamento uniforme alle tre Forze armate.

La legge n. 436 — se forse ha semplificato le procedure burocratiche di acquisizione — è però sostanzialmente fallita nelle altre sue finalità, compresa quella — non esplicitata completamente nella legge, ma certamente ad essa sottesa — di indurre il Ministero ad una più seria politica di programmazione.

La realtà programmatica a livello di Ministero e di stati maggiori è non esistente o, peggio, è così carente in termini di finalizzazione che si traduce in un puro e semplice spreco di risorse.

Potremmo citare decine di esempi di cattiva o carente programmazione che hanno portato a situazioni quali aumenti abnormi dei costi (vedi ad esempio il programma Catrin), a insufficienze anche gravi nei mezzi acquisiti (vedi il sistema antiaereo SIDAM), a spese di sviluppo per mezzi progettati senza riferimento alle previste evoluzioni tattico-organiche (il veicolo trasporto truppe Puma, troppo piccolo per trasportare l'unità base), all'avvio di programmi anche internazionali in carenza di finanziamento quali il programma Patriot, adesso apparentemente cancellato (per il quale il Ministro della difesa aveva già firmato un *memorandum of understanding* (MoU) con il governo di Washington), ed il programma F 104/ASA (destinato a prolungare la vita operativa dell'F 104 fino al duemila, ma oggi dichiarato insufficiente dai vertici dell'Aeronautica militare che vogliono l'F 16 in *leasing*).

I risultati di questo procedere incerto e altalenante, questo succedersi di *stop and go* può avere — ed in qualche caso ha avuto — effetti devastanti sia sul « sistema difesa » nel suo complesso, che sul sistema

industriale che alla Difesa fa riferimento sotto vari punti di vista. Da un altro punto di vista l'assenza di una linea chiara di politica militare e di approvvigionamenti della Difesa ha reso difficile, se non impossibile, quella essenziale funzione di controllo e di indirizzo che è propria del Parlamento. Con un risultato doppiamente negativo, anche perché in qualche modo giustifica l'atteggiamento di disimpegno o di scarso interesse che spesso viene rimproverato proprio al Parlamento.

Ma ad un Parlamento che non viene informato o viene sistematicamente disinformato — come avviene oggi — non si può chiedere di assumersi responsabilità che non gli possono né gli debbono appartenere.

Il sommarsi di questi elementi ha portato ad una situazione tale per cui il Parlamento vota i crediti alla Difesa senza una definizione precisa del loro impiego e dall'altro il Ministero ne dispone in funzione di contingenze politiche, di emergenze, di opportunità momentanee al di fuori di un quadro di riferimento.

Questo fa sì che, ad esempio, il Parlamento decida in sede di approvazione del bilancio della Difesa 1991 uno storno di fondi dai capitoli dell'esercizio a quelli dell'investimento senza poter davvero sapere le conseguenze della propria decisione. Compie un gesto politico di scarso significato perché — svincolato com'è da qualsiasi aggancio programmatico — in sede di assetamento, il Governo ha buon gioco a ripristinare la situazione originaria.

Sono dunque tre gli scopi del progetto di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Il primo è l'introduzione, con un atto formale rappresentato dalla legge di programma, di una pianificazione vincolante che serva come quadro di riferimento operativo e normativo per tutti.

Il secondo è l'estensione della capacità di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti del sistema difesa.

Il terzo è una maggiore corresponsabilizzazione del Parlamento medesimo nelle scelte per la difesa e di conseguenza un ampliamento della base di consenso.

Una programmazione triennale è sembrata quella più idonea a contemperare, da un lato, le esigenze di certezza del quadro di riferimento per gli approvvigionamenti, dall'altro a dare relativa flessibilità alla programmazione militare, oggi essenziale in relazione al mutare rapido degli scenari internazionali. L'arco di riferimento triennale è attualmente utilizzato dalle leggi di programmazione militare di altri Paesi, quali ad esempio la Francia, che in precedenza sviluppava la stessa programmazione su un quinquennio.

La sanzione parlamentare viene prevista esclusivamente per i programmi che nel complesso prevedano un investimento superiore ai 25 miliardi di lire, a sottolineare l'intenzione di un controllo che si concentra essenzialmente sulle acquisizioni più significative, lasciando agli organi ministeriali la definizione dei programmi minori.

Il ruolo parlamentare resta dunque essenzialmente di controllo, anche se quello che noi prefiguriamo è un controllo più incisivo, capace di entrare nel merito delle singole scelte, restando ovviamente riservata all'Esecutivo la proposta dei singoli programmi da inserire nella programmazione triennale. La funzione parlamentare dovrebbe essere cioè in qualche modo di regolazione, costringendo la Difesa a definire a scadenze precise le proprie scelte senza possibilità di rinvii indefiniti, e nello stesso tempo impegna il Parlamento a fissare con precisione ed in anticipo le risorse da destinare alla funzione difesa.

Il meccanismo legislativo che noi proponiamo consentirà di contemperare meglio le due esigenze — in qualche modo conflittuali — della certezza delle risorse allocate alla funzione difesa in relazione ai programmi da portare a termine e del contenimento della spesa per le Forze armate ai livelli più bassi possibili, compatibilmente con il pieno assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Nelle esperienze precedenti (in particolare le leggi promozionali degli anni settanta e la legge speciale per i sistemi d'arma AMX, EH 101 e Catrin) si è operato in una sorta di regime aperto, senza

vincoli di spesa definiti e certi, come in un contratto con una clausola permanente di revisione prezzi.

Con la nostra proposta immaginiamo invece un sistema di rapporti tra Esecutivo e Parlamento che corresponsabilizzi maggiormente entrambi i protagonisti, togliendo forse un po' alla sostanziale e totale autonomia programmatica della Difesa, che si è nei fatti tradotta in una continua ed estenuante trattativa tra le varie Forze armate ed in progetti che erano solo la somma di singole esigenze spesso non armonizzate, ma chiedendo in cambio al Parlamento un più preciso impegno nella definizione delle risorse allocabili in funzione dei programmi che con quelle risorse sono realizzabili. Un sistema che funziona benissimo in molti Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, dove il Congresso non può certo essere accusato di antimilitarismo, ma non di meno pretende di indicare quali programmi finanziare e quali escludere dal finanziamento.

La programmazione attraverso un atto formale e pubblico avrà un effetto di rilievo anche nella impostazione della programmazione stessa, riducendo il peso dei singoli stati maggiori e valorizzando, invece, i ruoli del capo di stato maggiore della Difesa e del Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti, in funzione di una visione unitaria ed interforze dell'intero processo decisionale.

L'approvazione, tramite legge, dei più significativi programmi di approvvigionamento, costruzione, manutenzione, ricerca e sviluppo a fini militari consente anche una semplificazione delle procedure contrattuali. A questo proposito è prevista la creazione, presso il Segretariato generale, di un Comitato, articolato in sottocomitati aventi competenze specifiche, modellato nella sostanza sull'esperienza dei comitati per le citate leggi n. 57, n. 38, n. 392 e n. 497, anche se di profilo essenzialmente tecnico e regolatorio. Al Comitato dovrebbe essere ricondotto il controllo sostanziale dell'attività contrattuale delle Direzioni generali, essendo già definita *ex lege* l'esigenza approvvigionatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I programmi relativi al rinnovamento, all'ammodernamento, al reintegro delle dotazioni e alla manutenzione straordinaria dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, nonché i programmi di costituzione e ripianamento delle scorte relative, sono approvati con legge.

ART. 2.

1. Il progetto di pianificazione triennale relativo ai programmi di cui all'articolo 1 presentato al Parlamento dal Ministro della difesa, d'intesa con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 gennaio dell'anno precedente il triennio al quale si riferisce.

2. La legge di pianificazione militare triennale è approvata dal Parlamento entro il 31 luglio successivo.

ART. 3.

1. La legge di pianificazione di cui all'articolo 2 autorizza:

a) l'acquisizione dei sistemi d'arma in genere; delle armi leggere, anticarro, speciali; delle artiglierie terrestri e navali di qualsiasi tipo; dei carri armati, dei veicoli blindati armati e non armati, dei mezzi corazzati per trasporto truppa e speciali; degli autocarri e dei veicoli a ruote in genere, anche speciali; dei materiali del genio e delle trasmissioni; dei sistemi per le telecomunicazioni terrestri, navali ed aeree; dei velivoli, ad ala fissa e ad ala rotante, di qualsiasi tipo e modello, inclusi tutti i tipi di aereo, elicottero, compresi i convertiplani, nonché i velivoli teleguidati; delle unità navali di qualsiasi

dislocamento e dei natanti in genere, compresi le navi ad effetto di superficie, gli aliscafi e gli *overcraft*; dei sistemi e degli equipaggiamenti *radar*, elettronici, optronici di qualsiasi categoria, per impiego terrestre, navale, aereo o spaziale, nonché del *software* connesso; delle munizioni, delle mine, delle bombe, dei razzi, dei siluri e degli artifici esplosivi in genere, nonché dei missili per impiego terrestre, aereo e navale, di qualsiasi categoria; dei sistemi spaziali e degli equipaggiamenti connessi, compreso il segmento terrestre; dei mezzi e delle attrezzature logistiche;

b) i programmi di ricerca e sviluppo riferiti ai materiali di cui alla lettera a), nonché i programmi di ricerca scientifici e tecnologici o comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ambiti non direttamente militari;

c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, le armi, gli equipaggiamenti ed i mezzi di cui alla lettera a), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;

d) i programmi di straordinaria manutenzione, ammodernamento, modifica dei sistemi e dei materiali di cui alla lettera a), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi, oppure ne consegua una diversa configurazione, oppure ne venga sostanzialmente incrementata la capacità operativa;

e) i programmi di costruzione, acquisizione, ristrutturazione di immobili, opere, apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con esclusione degli alloggi di servizio individuali, di valore unitario, nel triennio, uguale o superiore 5 miliardi di lire.

2. Per i programmi di cui al comma 1 sono definite, ove applicabili, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.

ART. 4.

1. I programmi di cui all'articolo 2 che siano autorizzati per la prima volta ed il

cui sviluppo temporale travalichi il triennio, dovranno inoltre essere specificatamente approvati in via programmatica per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo presunto ai valori monetari correnti al momento dell'approvazione della legge di pianificazione triennale.

2. Ai fini della presente legge, per programma si intende l'insieme delle azioni e delle acquisizioni riferite ad un unico sistema d'arma o ad un gruppo omogeneo di materiali destinati al soddisfacimento di un identico requisito o ad una singola attività esattamente individuabile, comprese le fasi di ricerca e sviluppo ove queste non siano separatamente considerate e finanziate per ragioni di costo, complessità o aleatorietà, e quant'altro comunque connesso dal momento dell'avvio del programma medesimo, fino alla consegna di tutti i sistemi o i materiali previsti o alla totale conclusione dell'attività, comprese in ogni caso le scorte di prima dotazione.

ART. 5.

1. Non sono inseriti nella legge di programmazione triennale i programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *d)*, che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedano una spesa totale, ai valori monetari correnti al momento dell'approvazione della legge, inferiore a 25 miliardi di lire.

2. Non sono altresì inseriti i programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, il cui valore complessivo non superi i 10 miliardi di lire.

3. Sono inoltre esclusi quegli strumenti, apparati, equipaggiamenti che fanno parte integrante ed inscindibile di un sistema d'arma per il quale la spesa sia già stata autorizzata, purché il costo relativo a tali equipaggiamenti sia già stato compreso nello stanziamento per il sistema principale.

4. Non rientrano nella previsione di cui al comma 3 gli apparati, gli strumenti e gli equipaggiamenti che, pur destinati a

sistemi d'arma complessi e da questi inscindibili, siano acquisiti separatamente dai medesimi per aggiornamento, potenziamento o ammodernamento e rappresentino pertanto una spesa successiva, aggiuntiva e chiaramente identificabile rispetto a quella del sistema d'arma al quale si riferiscono o sono destinati.

ART. 6.

1. Con il progetto di pianificazione di cui all'articolo 2 il Ministro della difesa presenta:

a) una relazione sugli aspetti politico-militari della sicurezza nazionale nel medio periodo, integrata con l'illustrazione degli orientamenti strategici posti a base della pianificazione triennale, riferita agli impegni internazionali dell'Italia e alle esigenze nazionali di sicurezza;

b) una relazione illustrativa della struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici fino al livello di generale di brigata o equivalente, nonché delle unità, dei reparti e degli enti fino al livello di tenente colonnello o equivalente e la loro prevista evoluzione nel triennio;

c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione del disegno di legge;

d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati per il triennio precedente;

e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo in corso.

ART. 7.

1. Le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario nei limiti

previsti dalla medesima legge di pianificazione triennale, eventualmente aggiornate in base al tasso di inflazione programmato definito dal Governo per l'anno in corso.

2. Il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme, considerate nel loro complesso e al netto della svalutazione monetaria, con uno scostamento massimo in aumento o in diminuzione del 2 per cento dell'importo globale autorizzato dalla legge di pianificazione.

3. Nel caso in cui singoli programmi presentino variazioni pari o superiori al 5 per cento degli importi annuali autorizzati, e fatto salvo il limite complessivo di variazione di cui al comma 2, il Ministro della difesa dovrà allegare al disegno di legge di bilancio apposita e dettagliata relazione giustificativa relativa a detti programmi.

4. Qualora un singolo programma presenti variazioni pari o superiori al 10 per cento dell'importo annuale autorizzato, in occasione dell'approvazione della legge di bilancio, la maggiore o minore spesa dovrà essere specificatamente approvata o, in alternativa, dovranno essere introdotte le opportune modifiche al programma medesimo.

ART. 8.

1. Gli stanziamenti relativi ai programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, nonché all'articolo 3, comma 1, lettera e), per quest'ultimo limitatamente a quelli di importo inferiore a 5 miliardi di lire, sono iscritti a bilancio in capitoli specifici, diversi dai capitoli di spesa in cui sono inserite le spese approvate con la legge di pianificazione.

ART. 9.

1. Eventuali variazioni alle quantità di sistemi d'arma e di materiali da acquisire, anche se non comportano variazioni di spesa, possono essere apportate solo previo parere vincolante delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 10.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 7, 8 e 9, con la legge di bilancio possono essere approvate variazioni o aggiunte al programma triennale ove si manifestino motivate esigenze non prevedibili in sede di pianificazione o conseguenti ad eventi eccezionali.

ART. 11.

1. In allegato allo stato di previsione della spesa di ciascun esercizio finanziario, il Ministro della difesa presenta una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati con legge, nonché una relazione dettagliata sui programmi avviati ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, indicando per ciascuno l'oggetto, l'importo totale, l'importo imputato a bilancio per ciascun esercizio, la percentuale di esecuzione.

2. Il Ministro della difesa trasmette, altresì, al Parlamento l'elenco delle ditte alle quali, nell'esercizio finanziario precedente, siano state affidate a qualsiasi titolo commesse per un importo complessivo superiore a lire 500 milioni, specificando per ciascuna i programmi ai quali partecipano e gli importi relativi.

ART. 12.

1. L'attività contrattuale conseguente all'attuazione dei programmi approvati con la legge di pianificazione triennale è sottoposta al parere di un Comitato permanente istituito presso gli uffici del Segretario generale della Difesa-Direttore nazionale degli armamenti, presieduto dal Segretario generale.

2. Il Comitato è articolato in quattro sezioni, rispettivamente per i programmi dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Marina e per i programmi relativi alle infrastrutture, alla motorizzazione e ai materiali del genio.

3. Presiedono le sezioni e sono vicepresidenti del Comitato rispettivamente i di-

rettori generali della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e della Direzione generale per i lavori, del demanio e dei materiali del genio.

4. Fanno parte di ciascuna delle sezioni per i programmi dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina: un generale o ammiraglio di divisione nominato dal capo di stato maggiore della difesa; un generale o ammiraglio di divisione nominato dal capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata; un dirigente della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, con competenza specifica nelle materie proprie di ciascuna sezione; un dirigente in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un dirigente in rappresentanza del Ministero del tesoro; un avvocato dello Stato.

5. Fanno parte della sezione per i programmi relativi alle infrastrutture, alla motorizzazione e ai materiali del genio: un generale o ammiraglio di divisione nominato dal capo di stato maggiore della difesa; tre generali o ammiragli di divisione nominati dai capi di stato maggiore di Forza armata; un dirigente della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili; un dirigente del Ministero dei lavori pubblici; un dirigente del Ministero del tesoro; un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un avvocato dello Stato.

6. Le attività contrattuali comunque connesse con la ricerca, lo sviluppo o l'acquisizione di auto e motoveicoli, di mezzi aerei, di mezzi navali di qualsiasi genere e tipo sono devolute rispettivamente alla sezione infrastrutture, motorizzazione e materiali del genio, alla sezione Aeronautica e alla sezione Marina indipendentemente dalla Forza armata utilizzatrice.

7. Al Comitato sono altresì sottoposti tutti i contratti ed i progetti di valore superiore ai 500 milioni di lire e non inclusi nella legge di programmazione triennale.

8. Fino all'esaurimento delle attività contrattuali in corso in base alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 4 ottobre 1988, n. 436, le funzioni attribuite ai comitati istituiti ai sensi delle predette leggi sono svolte dalle sezioni del Comitato permanente di cui al presente articolo.

9. Le funzioni del Comitato di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono svolte dalla Sezione infrastrutture, motorizzazione e materiali del genio.

10. I verbali del Comitato e delle sue sezioni, integrati dalle relazioni tecniche ed economiche per ciascun progetto, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla riunione alla quale si riferiscono.

ART. 13.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sono abrogati.

ART. 14.

1. Il Ministro della difesa presenta entro il 30 maggio 1994 la proposta di pianificazione per il triennio 1995-1997. Il Parlamento approva la relativa legge entro il 31 ottobre 1994.

2. I termini di cui all'articolo 2 si applicano a partire dalla legge di pianificazione per il periodo 1998-2000.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, per i soli esercizi 1995 e 1996 il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dalla legge di pianificazione triennale senza tener conto dei limiti di scostamento di cui al medesimo articolo 7. A giustificazione

delle eventuali variazioni di stanziamento il Ministro presenta una relazione alle Camere al fine di individuare eventuali problemi nel processo pianificatorio, suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano a partire dall'esercizio 1996.